

## Su *corso di studio*

Luisa di Valvasone

---

PUBBLICATO: 20 DICEMBRE 2023

È giunta all'Accademia una domanda – che viene addirittura da un membro dell'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca), da cui forse ci si attenderebbe piuttosto una risposta – riguardo all'alternanza, anche in testi ufficiali, tra *corso di studio* e *corso di studi*, che genera non pochi dubbi riguardo alla correttezza e al significato delle due varianti.

La locuzione *corso di studio* è un tecnicismo specifico dell'ambito universitario. All'interno delle direttive ufficiali che disciplinano il sistema degli atenei italiani, come il [Decreto 3 novembre 1999, n. 509](#) e il [Decreto 22 ottobre 2004, n. 270](#), troviamo all'articolo 1 (*Definizioni*, comma 1, lettera e) la seguente definizione: “per corsi di studio, [si intendono] i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione”. In questi due decreti non viene menzionata la laurea magistrale a ciclo unico – il percorso di studi unico della durata di cinque o sei anni, durante i quali lo studente deve acquisire un totale di 300 o 360 *crediti formativi universitari* (d'ora in avanti CFU) – che si trova invece successivamente nella definizione riportata all'articolo 1 del [Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47](#) e del [Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987](#): “Corsi di studio: si intendono i corsi di laurea, i corsi di laurea magistrale e i corsi di laurea magistrale a ciclo unico”.

Fermandoci per il momento a queste prime definizioni, possiamo affermare che nella lingua delle università *corso di studio* ha funzione di iperonimo, ovvero ha un significato più ampio, in relazione ai suoi iponimi, generalmente corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico. Si tratterebbe, cioè, dei cosiddetti *corsi del Primo ciclo* (la laurea triennale, che prevede l'acquisizione da parte dello studente di 180 CFU) e *del Secondo ciclo* (la laurea magistrale o specialistica, della durata di due anni, per un totale di 120 CFU). Fino a qui non sembrerebbero rientrare nelle definizioni di *corso di studio* date dagli atti legislativi i dottorati di ricerca, i master di primo e secondo livello o i corsi di formazione professionale. Anche nella [Legge 30 dicembre 2010, n. 24](#), sebbene manchi una vera e propria definizione, si distingue nettamente tra “i coordinatori di corsi di studio o di dottorato” (art. 2, comma 2, lettera f).

Tuttavia, se guardiamo più attentamente all'interno dei testi legislativi notiamo diverse incongruenze nell'individuazione del referente di *corso di studio*. La prima si trova nella definizione del DM N. 47 del 2013 in cui, a differenza dei DM del 1999 e del 2004, sono esclusi i corsi di specializzazione (che insieme ai dottorati di ricerca fanno parte dei *corsi del Terzo ciclo*). Ancor più vistosa è l'anomalia presente nei DM n. 509 del 1999 e n. 270 del 2004: in entrambi i casi la definizione di *corso di studio* riportata nell'articolo 1 rimanda al successivo articolo 3 (“per corsi di studio, [si intendono] i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione [che allora rientrano di nuovo tra i corsi di studio], come individuati nell'articolo 3”); tale articolo, il cui titolo è *Titoli e corsi di studio*, descrive e regola non solo i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione (ovvero quelli esplicitati nella definizione di *corsi di studio* all'articolo 1), ma anche i corsi di dottorato e i master di primo e secondo livello.

Infine, per completare il quadro, va notato che, in realtà, tutte le definizioni viste finora non indicano tanto il “significato” proprio di *corso di studio* (ad esempio, ‘percorso di studi universitario, di durata pluriennale, al termine del quale si ottiene un titolo di studio’), ma piuttosto forniscono un elenco di referenti ai quali si decide, di volta in volta, di applicare l’etichetta; questo elenco, senza un significato esplicito a cui riferirsi, risulta inevitabilmente arbitrario e soggetto a cambiare da un documento all’altro.

La disomogeneità nel determinare che cosa rientri nell’etichetta di *corso di studio* si riflette, come prevedibile, nella comunicazione istituzionale degli atenei italiani. Una rapida ricerca nei glossari pubblicati nei siti di alcune università (non molte, a dire la verità: sia perché non tutti gli atenei dispongono di un glossario di termini universitari, sia perché in diversi casi nei glossari manca la definizione di *corso di studio*) mostra una situazione tutt’altro che uniforme. Troviamo naturalmente casi in cui *corso di studio*, in accordo con i DM del 2013 e 2016, comprende solamente i corsi del Primo e Secondo ciclo (**Università di Roma La Sapienza**), mentre talvolta resta esclusa, probabilmente per una svista o perché assente nell’offerta formativa dell’ateneo, la laurea magistrale a ciclo unico (**Università di Firenze**); in alcuni casi si inseriscono tra i corsi di studio i dottorati di ricerca e i corsi di specializzazione (**Università di Udine**), mentre solo occasionalmente vengono inclusi i master di primo e secondo livello (**Università di Modena e Reggio Emilia**). Rarissime sono le occasioni in cui le università precisano che la definizione di ciò che rientra nei corsi di studio è valida esclusivamente per un contesto specifico (un determinato documento o un certo dipartimento; come nella definizione dell’**Università di Siena**, in cui si circoscrive la validità della definizione a un “presente documento” che, peraltro, non è individuabile).

Veniamo ora alla questione delle varianti *corso di studio* e *corso di studi*, oggetto della domanda, e che non è una novità nel lessico italiano (la stessa alternanza tra singolare e plurale si ha, ad esempio, per *convegno di studio* e *convegno di studi*). Dal punto di vista della semantica non vi è particolare differenza tra l’una e l’altra forma. La variante con il plurale *studi* si riferisce all’insieme delle discipline che rientrano nel percorso che lo studente affronta per arrivare alla laurea, mentre quella con il singolare *studio* pone l’accento sull’omogeneità delle discipline stesse e sull’organizzazione coerente del percorso universitario. Al di là delle due differenti prospettive, entrambe valide, *corso di studio* e *corso di studi* condividono lo stesso referente (che però, come abbiamo visto, può variare da un ateneo all’altro). E infatti, all’interno del linguaggio delle università, le due forme spesso si alternano e si sovrappongono. I dati che emergono da una ricerca delle due varianti (al singolare e al plurale) nei documenti ufficiali di quindici atenei italiani, in vigore nell’anno accademico 2022/2023, permettono di formulare alcune considerazioni in merito all’oscillazione tra *studio* e *studi* (per ogni università abbiamo scelto lo Statuto e un altro documento, come il Regolamento didattico o il Manifesto degli studi; consultati in rete in data 28/1/2023).

	Statuto		Regolamento o Manifesto	
	<i>corso di</i>	<i>corsi di</i>	<i>corso di</i>	<i>corsi di</i>
	<i>studio : studi</i>	<i>studio : studi</i>	<i>studio : studi</i>	<i>studio : studi</i>
Politecnico di Milano	20:0	19:1	3:0	3:0
Università di Roma La Sapienza	10:0	23:0	68:22	71:0
Università di Bologna	18:0	44:0	60:0	44:0
Università di Camerino	1:0	8:0	6:1	4:2
Università di Catania	8:0	13:0	63:0	45:0
Università di Firenze	1:0	7:0	33:5	55:0
Università di Milano	2:0	24:0	8:0	45:0
Università di Napoli Federico II	9:0	16:0	43:3	43:0
Università di Padova	9:1	38:0	16:0	26:0
Università del Salento	0:1	20:0	44:1	58:0
Università di Siena	1:0	24:0	0:1	5:0
Università per Stranieri di Perugia	1:0	3:0	6:0	6:0
Università di Torino	30:0	29:0	41:0	38:0
Università di Udine	11:0	22:0	9:0	6:0
Università del Piemonte Orientale	20:4	12:3	13:4	4:0

Innanzitutto, si conferma l'alternanza tra *corso/corsi di studio* e *corso/corsi di studi*, soprattutto nei Regolamenti, probabilmente perché questi ultimi, rispetto agli Statuti, sono testi maggiormente soggetti a modifiche e rimaneggiamenti periodici. L'oscillazione è abbastanza contenuta: la maggior parte delle occorrenze di *studi* si trova nella locuzione al singolare, ovvero *corso di studi* è più frequente rispetto al relativo plurale *corsi di studi*. È possibile che nel declinare la locuzione al plurale si tenda a evitare l'effetto generato dalla ripetizione della *i* alla fine delle tre parole che formano la locuzione (*corsi di studi*; si vedano anche le schede sul plurale di *parco giochi* e sull'alternanza tra *casa d'aste/case d'asta*). Più in generale, la variante *corso/corsi di studio* è nettamente prevalente. Tale dato è influenzato anche dalla decisa preferenza per la forma con *studio* al singolare da parte della legislazione in materia: nelle cinque disposizioni ministeriali che abbiamo considerato, a fronte di innumerevoli esempi di *corso/corsi di studio*, ci sono in totale solo 6 occorrenze della variante con il plurale *studi* (una nel titolo dell'articolo 4, *Classi di corsi di studi*, del Decreto 3 novembre 1999, n. 509; nessuna occorrenza nel Decreto 22 ottobre 2004, n.270; una nella Legge 30 dicembre 2010, n. 24; tre nel Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47; una nel Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987):

[...] in tale conteggio sono inclusi i docenti di atenei stranieri in convenzione con atenei italiani per una durata pari almeno alla durata normale del **corso di studi**, ai sensi dell'articolo 6, comma 11 della legge 240/10. (Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47, art. 4, comma 12)

Con decreto del Ministro [...] sono disciplinate le modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a **corsi di studio** universitari e a **corsi di studi** presso i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza. (Legge 30 dicembre 2010, n. 24, art. 29, comma 21)

Si tratta di occorrenze sporadiche e occasionali. Nel secondo esempio riportato, a meno che il legislatore non intendesse differenziare tra *corsi di studio* e *corsi di studi*, intendendo i primi offerti dalle università e i secondi da altri enti (e in tal caso si tratterebbe di una scelta comunicativamente opaca e poco efficace, poiché non esplicitata), la presenza isolata nell'intero documento della variante con il plurale – dato il contesto e la vicinanza della forma al singolare – si potrebbe forse pensare a un refuso. Eppure occorre segnalare che una generica ricerca nei siti del **Ministero dell'Università e della Ricerca**, del **Ministero dell'Istruzione e del Merito** e dell'**ANVUR** (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) restituisce occasionali risultati anche per le forme con il plurale *studi*.

Se dunque la sovrapposizione delle varianti è presente nella lingua del legislatore, non deve stupire che la si ritrovi nella comunicazione universitaria, che ne dipende direttamente, fino a raggiungere la lingua comune (su Google Italia, il 5/2/2023: *corso di studio* 15.300.000 risultati; *corso di studi* 7.820.000; *corsi di studio* 13.000.000; *corsi di studi* 4.210.000).

Per quanto *corso di studio* e *corso di studi* abbiano lo stesso significato, la loro alternanza è solo apparentemente innocua, almeno nell'ambito del linguaggio giuridico e amministrativo. Legislatori e redattori di testi amministrativi dovrebbero ricordare che la coerenza terminologica è un criterio fondamentale per la chiarezza e l'efficacia di un testo: usare sempre lo stesso termine permette al destinatario della comunicazione di riconoscere immediatamente e senza equivoci ciò a cui ci si riferisce. All'alternanza fra le varianti, infatti, si somma l'incoerenza terminologica, ancor più grave e fuorviante, generata dalla mancanza di una definizione precisa del significato e, quindi, di una corrispondenza chiara e univoca fra significante e significato. Nel nostro caso la sovrapposizione tra *corso di studio* e *corso di studi* può comportare il sorgere di dubbi, non solo da parte di chi non è avvezzo al linguaggio universitario (si pensi a una matricola o a uno studente delle superiori che si stia informando per la scelta dell'università in cui iscriversi), ma anche, come dimostra la provenienza del quesito, da parte degli stessi addetti ai lavori. Spetterà dunque alla legislazione italiana prima, e alle università poi, uniformare la terminologia. Dal canto nostro possiamo solo incoraggiare a una maggiore attenzione nei confronti della comunicazione pubblica e segnalare, come abbiamo fatto, la prevalenza della variante che reca il secondo elemento della locuzione al singolare: *corso/corsi di studio*.

*Elenco dei documenti delle università consultati:*

- Politecnico di Milano: *Statuto* (emanato con D.R. 623/AG del 23 febbraio 2012); *Regolamento generale di Ateneo* (ultima modifica con D.R. n. 394/SAGNI del 27 gennaio 2015);
- Università di Roma La Sapienza: *Statuto* (ultima modifica con D.R. n. 1549 del 15.5.2019); *Regolamento per gli studenti e le studentesse dei Corsi di laurea e laurea magistrale a.a. 2022-2023*;
- Università di Bologna: *Statuto* (ultima modifica con D.R. 739/2017 del 28.06.2017); *Regolamento didattico di Ateneo* (Testo coordinato del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con DR n. 609 del 06.08.2013 e successive modifiche e integrazioni);

- Università di Camerino: *Statuto* (ultima modifica D.R. 179 del 18 settembre 2015); *Regolamento generale di Ateneo* (emanato con D.R. n. 175 del 20 giugno 2017);
- Università di Catania: *Statuto* (ultima modifica con D.R. 1891 del 7 giugno 2022); *Regolamento didattico di Ateneo* (D.R. n. 4502 del 24 aprile 2009; ultima modifica con D. R. n. 33 dell'11 gennaio 2021);
- Università di Firenze: *Statuto* (Decreto rettorale, 30 novembre 2018 n. 1680); *Manifesto degli Studi a.a. 2022/2023*;
- Università di Milano: *Statuto* (GU 125 del 16 maggio 2020); *Regolamento generale di Ateneo*;
- Università di Napoli Federico II: *Statuto* (ultime modifiche con DR/2019/4763 del 22/11/2019); *Regolamento Didattico d'Ateneo*;
- Università di Padova: *Statuto* (D.R. 753 del 25.02.2021; in vigore fino al 28 ottobre 2023); *Regolamento generale di Ateneo* (ultima modifica con DR rep 1010/2021 del 12 marzo 2021);
- Università del Salento: *Statuto* (ultima modifica con delibera del Senato Accademico n. 139 del 15.12.2020); *Regolamento didattico di Ateneo* (emanato con D.R. n. 855 del 20/12/2018);
- Università di Siena: *Statuto* (ultima modifica con D.R. n. 93/2015 del 28 gennaio 2015); *Regolamento generale di Ateneo* (emanato con D.R. n. 1201 del 5 settembre 2016);
- Università per stranieri di Perugia: *Statuto* (ultima modifica con D.R. n. 13 del 22/01/2021); *Regolamento di Ateneo* (ultima modifica con D.R. n. 393 del 28.12.2021);
- Università di Torino: *Statuto* (ultima modifica con D.R. n. 336 dell'8 febbraio 2016); *Regolamento didattico d'Ateneo* (ultima modifica con D.R. 1883 del 8/4/2013);
- Università di Udine: *Statuto* (emanato con D.R. 844 del 18.12.2015); *Regolamento generale d'Ateneo* (emanato con D.R. n. 458 del 20.09.2012);
- Università del Piemonte Orientale: *Statuto* (ultima modifica con D.R. Rep. n. 300/2014); *Regolamento per gli studenti*.

**Cita come:**

Luisa di Valvasone, *Su corso di studio*, "Italiano digitale", XXVII, 2023/4 (ottobre-dicembre)

DOI: 10.35948/2532-9006/2023.30130

Copyright 2023 Accademia della Crusca

Pubblicato con licenza creative commons **CC BY-NC-ND**